



Ufficio Atti Normativi

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEIO

*emanato con D.R. n. 1410 del 15 settembre 2001, integrato con D.R. n. 1627 del 30 ottobre 2001
pubblicato nel Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 35 del 30 novembre 2001 e successive
modificazioni ed integrazioni*

*(Ultima modifica Parte generale: Decreto Rettorale n. 495 del 7 gennaio 2008, pubblicato nel BU.
n. 73)*

*(Ultime modifiche Ordinamenti Didattici: D.R. n. 1439 del 9 agosto 2007, pubblicato nel B.U. n.
70)*

Indice

- Art. 1 - Lauree, Lauree Specialistiche e Lauree Magistrali
- Art. 2 - Dottorato di ricerca
- Art. 3 - Master e Scuole di Specializzazione
- Art. 4 - Strutture didattiche
- Art. 5 - Legittimazione a convocare l'assemblea dei docenti
- Art. 6 - Classi di laurea
- Art. 7 - Corsi di studio interfacoltà e interateneo
- Art. 8 - Composizione del Comitato per la didattica
- Art. 9 - Competenze del Comitato per la didattica di Corso di studio
- Art. 10 - Forme di pubblicità
- Art. 10-bis – Tipologie di impegno degli studenti e durata dei corsi
- Art. 11 - Crediti formativi universitari
- Art. 12 - Crediti formativi
- Art. 13 - Tipologia e articolazione degli insegnamenti e delle altre attività formative
- Art. 14 - Esami e verifiche del profitto
- Art. 15 - Conferimento dei titoli
- Art. 16 - Doveri didattici dei docenti
- Art. 17 - Requisiti di ammissione ai Corsi di studio, preparazione iniziale degli studenti ed attività didattiche integrative
- Art. 18 - Orientamento e tutorato
- Art. 19 - Osservatorio di Ateneo sulla didattica
- Art. 20 - Calendario didattico
- Art. 21 - Frequenza dei corsi, studenti a tempo parziale, studenti fuori corso e ripetenti, sospensione degli studi
- Art. 22 - Tutela dei diritti degli studenti
- Art. 23 - Norme transitorie
- Art. 24 - Rinvio ad altre norme
- Art. 25 - Disposizione finale

Art. 1 - Lauree, Lauree Specialistiche e Lauree Magistrali

1. L'Università degli Studi di Siena rilascia Lauree, Lauree Specialistiche e Lauree Magistrali presso le Facoltà di: Economia "Richard M. Goodwin", Farmacia, Giurisprudenza, Ingegneria, Lettere e Filosofia, Lettere e Filosofia di Arezzo, Medicina e Chirurgia, Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, Scienze Politiche.

2. L'Ateneo rilascia i seguenti titoli interfacoltà:

a) Laurea in Biotecnologie (*Classe 1*) (Facoltà di: Farmacia, Medicina e Chirurgia, Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali);

b) Laurea in Chimica e Tecnologia dei Materiali (*Classe 21*) (Facoltà di: Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Farmacia);

c) Laurea Specialistica in Biotecnologie per la Salute Umana (*Classe 9/S*) (Facoltà di: Farmacia, Medicina e Chirurgia, Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali);

d) Laurea Specialistica in Scienze dell'Antichità (*Classe 15/S*) (Facoltà di: Lettere e Filosofia, Lettere e Filosofia di Arezzo);

3. L'Ateneo rilascia altresì i titoli relativi ai corsi istituiti ai sensi del comma successivo.

4. Il Senato Accademico esamina annualmente le proposte di attivazione di nuovi Corsi di Studio.

5. Il Senato Accademico, previo parere del Nucleo di Valutazione, assicura in base ad un preciso sistema di valutazione interna, la revisione triennale dell'elenco dei Corsi di Studio attivati dall'Ateneo e la verifica del conseguimento effettivo dei relativi obiettivi qualificanti. In questo senso compete al Senato Accademico di assumere le iniziative necessarie ad adeguare l'offerta didattica dell'Ateneo.

6. Gli ordinamenti relativi ai Corsi di Studio sono allegati al presente regolamento e ne costituiscono parte integrante.

Art. 2 - Dottorato di ricerca

1. I dottorati di ricerca dell'Università di Siena sono disciplinati dal "Regolamento in materia di dottorato di ricerca".

Art. 3 - Master e Scuole di Specializzazione

1. Le Scuole di Specializzazione ed i Master, di primo e secondo livello, di cui all'art. 3, comma 8, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, sono disciplinati dai regolamenti e dagli ordinamenti relativi.

2. I master attivati ai sensi del Regolamento in materia di Dottorato di ricerca continueranno a funzionare purché riformolino in crediti i loro ordinamenti didattici.

3. I Regolamenti e gli ordinamenti dei master devono rispettare i seguenti principi generali:

a) l'offerta didattica di corsi di master deve essere specificamente finalizzata a rispondere a domande formative di cui è stato possibile individuare l'esistenza reale sul territorio nazionale. A tale scopo l'impostazione degli ordinamenti didattici deve essere ispirata ad esigenze di flessibilità e

adeguamento periodico al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro e deve prevedere attività di tirocinio.

b) I master dell'Ateneo di Siena hanno una durata compresa tra i dieci e i sedici mesi.

4. I corsi di master universitario possono essere attivati dall'Ateneo anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati.

Art. 4 - Strutture didattiche

1. Le strutture didattiche dell'Ateneo sono le Facoltà.

2. Organi delle Facoltà sono: il Preside, il Consiglio di Facoltà, i Comitati per la didattica dei Corsi di studio.

3. Si fanno salve le competenze in ordine ai dottorati di ricerca ai sensi del Regolamento in materia di dottorato di ricerca.

Art. 5 - Legittimazione a convocare l'assemblea dei docenti

1. Il Comitato e la Facoltà possono sentire l'assemblea dei docenti afferenti al Corso di studio.

2. Il 30% dei docenti afferenti al Corso di studio possono autonomamente convocare l'assemblea per fare proposte ai Comitati ed alle Facoltà. All'assemblea partecipano i membri del Comitato.

Art. 6 - Classi di laurea

1. Le Facoltà attivano Corsi di studio (di primo e secondo livello) riferendoli alle Classi di appartenenza ai sensi dei decreti ministeriali attuativi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997 n. 127 e successive integrazioni e modificazioni, e determinano gli obiettivi formativi qualificanti comuni ai Corsi di studio appartenenti alla medesima Classe.

Art. 7 - Corsi di studio interfacoltà e interateneo

1. I Corsi di studio possono essere attivati mediante accordi tra diverse Facoltà dell'Ateneo (Corsi di studio interfacoltà) o mediante convenzioni tra diversi Atenei (Corsi di studio interuniversitari).

2. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio interfacoltà e interuniversitari determinano le particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento sul piano della didattica e attribuiscono ad una o più tra le Facoltà o ad uno o più tra gli Atenei convenzionati l'iscrizione degli studenti relativi e la responsabilità amministrativa del Corso, compreso il rilascio del titolo di studio, salvo eccezioni previste dagli accordi o dalle convenzioni.

Art. 8 - Composizione del Comitato per la didattica

1. I Comitati per la didattica del Corso di studio sono composti da un numero minimo di sei membri e massimo dodici, con rappresentanza paritetica di docenti e studenti.

2. Il Regolamento didattico di Facoltà può prevedere accorpamenti di Comitati per la discussione di peculiari problemi.

3. I docenti sono nominati dal Consiglio di Facoltà tra i propri membri con le modalità previste dal Regolamento didattico di Facoltà.

4. Gli studenti sono eletti ai sensi dell'art. 26 del "Regolamento elettorale per la costituzione degli organi dell'Ateneo".

5. Nel caso in cui la componente dei docenti o degli studenti non venga nominata (in tutto o in parte) ai sensi dei commi precedenti, il Rettore provvede all'integrazione provvisoria del Comitato sentiti, rispettivamente, i Presidi (interessati) ed il Consiglio studentesco.

Art. 9 - Competenze del Comitato per la didattica di Corso di studio

1. Compete al Comitato per la didattica di ciascun Corso di studio proporre alla/e Facoltà di appartenenza:

a) il regolamento didattico del Corso di studio di cui all'art. 12 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

b) le modifiche all'Ordinamento didattico del Corso di studio di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

c) i requisiti di ammissione ai Corsi di studio, dettando gli eventuali criteri per l'individuazione dei debiti formativi;

d) le attività formative propedeutiche e integrative finalizzate al recupero dei debiti formativi.

2. Nel caso in cui il Consiglio di Facoltà respinga in tutto o in parte la proposta del Comitato per la didattica spetta a quest'ultimo presentare una nuova proposta.

3. Il Comitato:

a) indica i percorsi adeguati a conseguire gli obiettivi formativi del Corso e assicura la coerenza scientifica ed organizzativa dei curricula disciplinati dall'Ordinamento didattico;

b) coordina le attività didattiche ed i contenuti degli insegnamenti, anche mediante incontri con docenti di ruolo e non di ruolo;

c) coordina e assicura lo svolgimento delle attività didattiche e tutoriali fissate dall'Ordinamento didattico;

d) appronta i calendari annuali delle lezioni ed i programmi dei corsi, il calendario degli esami e l'orario settimanale del ricevimento degli studenti che debbono essere pubblicati a cura della Segreteria Studenti almeno dieci giorni prima dell'inizio dei corsi;

e) studia nelle forme adeguate un'equilibrata gestione dell'offerta didattica, in particolare con un attento controllo della regolamentazione degli orari e della fruizione delle strutture;

f) esamina ed approva i piani di studio degli studenti;

g) esamina ed approva le pratiche di trasferimento degli studenti e procede al riconoscimento dei crediti acquisiti, regola la mobilità studentesca e il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, ai sensi di quanto stabilito nel successivo Art. 11;

h) predispone le attività relative all'accesso e all'orientamento ai sensi degli artt. 17 e 18;

i) predispone il piano annuale di tutorato secondo quanto prescritto dal regolamento di Ateneo sul tutorato, prevedendo attività specifiche per gli studenti in ritardo negli studi e per la preparazione delle prove finali;

j) determina le forme di verifica dei crediti acquisiti dagli studenti in periodi di tempo superiori a quelli stabiliti dall'Ordinamento e ne fa proposta in ordine alla eventuale obsolescenza sul piano dei contenuti culturali e professionali, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, proponendone l'annullamento o la riduzione alla Facoltà;

k) esprime periodicamente alla Facoltà di appartenenza, secondo quanto stabilito dal Regolamento di Facoltà, pareri sulla congruenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati;

l) esprime pareri sul riconoscimento dei crediti relativi alle attività formative di livello postsecondario, nel rispetto dei criteri stabiliti dai Regolamenti di Facoltà di cui al successivo Art. 11, comma 11;

m) cura la distribuzione dei questionari di valutazione della didattica da parte degli studenti, e l'applicazione di altre forme di verifica della qualità della didattica e assicura la pubblicità dei risultati;

n) utilizza i risultati dei questionari e delle altre forme di valutazione, nonché i dati oggettivi relativi alla produttività della didattica, allo scopo di migliorare l'efficacia della didattica e di progettare interventi di recupero e assistenza agli studenti;

o) esercita il controllo sul rispetto degli obblighi didattici da parte dei docenti, compresi i professori a contratto, denunciando al Rettore e al Senato Accademico le inadempienze per i provvedimenti di competenza di questi ultimi.

4. Il Comitato prospetta alla Facoltà di appartenenza le esigenze didattiche per le quali si rende necessaria l'attivazione di insegnamenti.

5. Le funzioni attribuite ai Comitati per la Didattica si riferiscono al coordinamento generale e alle determinazioni finali spettanti per legge e per Statuto alle Facoltà di cui essi sono organi operativi.

Art. 10 - Forme di pubblicità

1. Le decisioni concernenti l'organizzazione della didattica sono pubblicizzate nelle forme opportune, e comunque attraverso l'albo informatico della struttura didattica interessata.

2. In tutti i casi in cui le decisioni di cui al comma 1 prevedano l'intervento di una pluralità di organismi, il responsabile di ognuno di tali organismi dispone affinché le proprie proposte vengano pubblicizzate nelle forme di cui al precedente comma.

3. Per ogni attività didattica offerta dall'Ateneo viene altresì resa pubblica, nelle forme di cui al comma 1, la struttura o la persona alla quale è attribuita la responsabilità dell'attività stessa.

Art. 10-bis – Tipologie di impegno degli studenti e durata dei corsi

1. L'Università di Siena può prevedere tre tipi di piani di studio, corrispondenti a differenti durate dei corsi:

a) piani di studio con durata normale, per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari;

b) piani di studio con durata superiore alla normale, per studenti che si dichiarano a tempo parziale negli studi universitari.

c) piani di studio con durata inferiore alla normale, ma comunque pari ad almeno tre quarti di quella normale;

2. Lo studente può scegliere l'impegno a tempo parziale all'atto dell'immatricolazione o con atto successivo e, per anni successivi, all'atto dell'iscrizione.

3. Se lo studente non indica alcuna opzione, è considerato a tempo pieno.

4. La durata normale dei corsi di laurea è di tre anni; la durata normale dei corsi di laurea specialistica è di due anni dopo la laurea, ad eccezione di quelle a normativa U.E. . Fatto salvo quanto previsto all'Art. 6, comma 3, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 la durata normale dei corsi di Laurea Magistrale è di ulteriori 2 anni dopo la Laurea.

5. La durata massima dei corsi di studio non può essere superiore al doppio di quella normale.

6. La contrazione della durata normale dei corsi, entro i limiti di cui al precedente comma 1 punto c), è ottenibile su domanda e può essere riconosciuta dal competente Comitato per la didattica per gli immatricolati, in presenza di attività pre-universitarie riconoscibili in termini di crediti, e per gli anni successivi, in presenza di un rendimento didattico eccezionalmente elevato.

7. Lo studente si considera lavoratore quando esercita in maniera duratura un'attività lavorativa sia subordinata sia autonoma; lo studente lavoratore può scegliere il percorso a tempo parziale di cui ai precedenti commi 1 (punto b) e 2. In ogni caso, al momento dell'iscrizione egli dichiara la propria condizione di studente lavoratore.

8. La posizione di studente a tempo parziale non è compatibile con l'iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca.

9. I regolamenti didattici delle lauree specialistiche a normativa U.E. stabiliscono la eventuale incompatibilità con la posizione di studente a tempo parziale.

10. I valori di tasse e contributi universitari richiesti annualmente agli studenti sono indipendenti dalle tipologie definite nel presente articolo; le diverse tipologie influiscono tuttavia sui requisiti di merito necessari al calcolo di tali valori.”.

Art. 11 - Crediti formativi universitari

1. I crediti formativi sono una misura dell'impegno complessivo, comprensivo dell'attività didattica assistita e dell'impegno personale, richiesto allo studente per il raggiungimento degli obiettivi previsti, nell'ambito delle attività formative previste dal Corso di studio.

1-bis La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è convenzionalmente fissata in 60 crediti: la quantità annua non può comunque eccedere 75 crediti, in conformità ai Regolamenti dei Corsi di studio.

2. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa, vengono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, secondo quanto stabilito dal Regolamento del Corso di studio.

3. I Regolamenti dei Corsi di studio, sulla scorta delle specificità individuate nei Regolamenti di Facoltà, possono stabilire il numero dei crediti che lo studente deve conseguire in un certo periodo didattico per la prosecuzione degli studi, e possono prevedere forme di verifica dei crediti acquisiti per valutarne la non obsolescenza.

4. I regolamenti didattici dei corsi di studio delle lauree specialistiche a normativa U.E. dovranno prevedere almeno un punto di sbarramento nel percorso di studio fissando un numero minimo di crediti al di sotto del quale lo studente si iscrive come ripetente; la verifica dei crediti non potrà comunque essere fatta oltre il 31 dicembre.

5. Il Comitato per la Didattica verifica l'adeguatezza dei crediti precedentemente conseguiti ai fini dell'ammissione al Corso di Laurea specialistica.

6. Lo studente a tempo parziale limitatamente agli anni in cui risulta iscritto come tale, deve conseguire i medesimi crediti previsti per lo studente a tempo pieno in un numero doppio di anni.

7. Lo studente deve conseguire, nel periodo della durata normale del corso di studio non meno di 30 crediti su 180 ovvero 180 su 300; nel caso che non raggiunga tale obiettivo è sospeso dalla posizione di studente. E' sospeso altresì lo studente fuori corso che non consegua crediti in ciascun anno accademico. La durata normale del corso di studi dello studente a tempo parziale è quella prevista dal successivo art. 21, comma 2

8. Il Comitato per la Didattica valuta la non obsolescenza dei crediti acquisiti dallo studente sospeso che intende riprendere gli studi ed indica a quale anno di corso deve iscriversi. Ove lo studente non riprenda gli studi entro otto anni è dichiarato decaduto. Allo studente decaduto si applica quanto previsto dall'art. 9, comma 3, lettera j) del presente regolamento. Allo studente è concessa la facoltà di rinunciare volontariamente agli studi. Il Comitato per la didattica valuta la non obsolescenza dei crediti acquisiti dallo studente che, avendo effettuato rinuncia agli studi, intende iscriversi allo stesso o altro corso di studi, e indica a quale anno di corso deve iscriversi e quale è il debito formativo da formalizzare. Lo studente decaduto o che abbia effettuato la rinuncia agli studi presso altra sede universitaria, oltre ai crediti riconosciutigli dal Comitato per la Didattica, deve comunque conseguire, nel corso di laurea (o di laurea specialistica) di nuova iscrizione, almeno 30 crediti nel caso di iscrizione ad un corso di laurea triennale, e almeno 45 crediti nel caso di iscrizione ad una laurea specialistica.

9. Nel caso di trasferimenti o passaggi di Corso o di Facoltà, il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro Corso di studio di Ateneo, ovvero nello stesso o in altro Corso di studio di altra Università, anche estera, compete al Comitato per la didattica del Corso di Studio di destinazione, che valuta l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti richiesti

dall'Ordinamento e indica a quale anno di corso lo studente deve iscriversi. In ogni caso lo studente trasferito da altra sede deve conseguire presso l'Ateneo di Siena almeno 30 crediti su 180 ovvero 45 crediti su 300.

10. Il riconoscimento da parte dell'Ateneo di crediti acquisiti presso altre Università (o enti assimilabili) italiane o estere può essere determinato in forme automatiche da apposite convenzioni approvate dal Senato accademico.

11. I Regolamenti di Facoltà prevedono i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, sulla base e nel rispetto dei protocolli di intesa tra l'Ateneo e gli organismi interessati.

12. Ai fini del conseguimento dei titoli di diverso livello possono essere riconosciuti in termini di crediti periodi di attività e/o esperienze lavorative, debitamente certificati o accertati, maturati al di fuori dei percorsi formativi istituzionali; parimenti possono essere riconosciute in termini di crediti le attività di volontariato, opportunamente certificate, prestate per favorire l'integrazione nell'Ateneo delle studentesse e degli studenti con disabilità. Il riconoscimento dei crediti compete comunque alla Facoltà di afferenza del Corso di studio, su proposta del Comitato per la didattica e sulla base dei criteri e procedure di cui al presente articolo.

12-bis Il numero dei crediti riconoscibili per le attività di cui ai commi 11 e 12 non può, in ogni caso, essere superiore a 60 CFU complessivi. La possibilità di tale riconoscimento, nell'ambito del percorso formativo individuale, è limitata ad una sola volta. Sono fatti salvi gli effetti prodotti da eventuali convenzioni in essere alla data del 3 ottobre 2006 sino alla scadenza delle stesse.

13. Ai fini del conseguimento dei crediti attribuiti alla idoneità linguistica nella lingua inglese, con certificazione internazionale, resa obbligatoria dall'Ateneo di Siena, vengono riconosciute le certificazioni internazionali dello stesso livello.

14. I Regolamenti di Facoltà prevedono l'aggiornamento periodico della congruenza tra i crediti assegnati alle attività formative ed i relativi obiettivi formativi, tramite l'acquisizione del parere del Comitato per la didattica del Corso di studio.

15. I regolamenti dei Corsi di studio possono prevedere specifiche forme di attribuzione dei crediti per la categoria degli studenti a tempo parziale.

Art. 12 - Crediti formativi

1. In prima attuazione le Facoltà attribuiscono i crediti alle attività formative già svolte dagli studenti secondo i vecchi ordinamenti con criteri atti a favorire l'opzione per i nuovi ordinamenti.

Art. 13 - Tipologia e articolazione degli insegnamenti e delle altre attività formative

1. I regolamenti didattici dei Corsi di studio prevedono l'articolazione degli insegnamenti in moduli didattici di diversa durata, con attribuzione di diverso peso nell'assegnazione dei crediti formativi universitari corrispondenti.

2. Oltre ai corsi di insegnamento ufficiali, di varia natura, che terminano con il superamento delle relative prove di esame, i regolamenti didattici prevedono l'attivazione di: corsi di sostegno, seminari, esercitazioni in laboratorio e/o in biblioteca, esercitazioni di pratica testuale, esercitazioni

di pratica informatica e altre tipologie di insegnamento ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso (ivi compreso l'uso delle tecnologie a distanza). Per ciascuna di tali tipologie di insegnamento dovranno essere indicati nei regolamenti didattici:

- a) l'afferenza, ove prevista, a uno o più settori scientifico-disciplinari;
- b) l'assegnazione di crediti formativi;
- c) il tipo di verifica del profitto che consente il conseguimento dei relativi crediti.

3. Oltre ai corsi di insegnamento di cui ai precedenti commi 1 e 2 i regolamenti didattici prevedono stages e tirocini con assegnazione di crediti da attribuire anche in relazione alla sola frequenza.

4. I corsi di insegnamento di qualsiasi tipologia e durata potranno essere monodisciplinari o integrati, ed essere affidati, in questo secondo caso, alla collaborazione di più Docenti. I corsi di insegnamento potranno essere tenuti in lingua straniera, in particolare quella inglese, purchè siano garantiti percorsi formativi corrispondenti in lingua italiana.[\[2\]](#)

5. Il Comitato può proporre al Consiglio di Facoltà di deliberare lo sdoppiamento dei corsi di insegnamento troppo affollati, tenendo presenti le particolari caratteristiche della tipologia di tali corsi e l'inadeguatezza delle aule e delle altre strutture logistiche utilizzate. Il Consiglio di Facoltà attiva gli insegnamenti sdoppiati, fissa le modalità di suddivisione degli studenti e verifica annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento.

6. Nel caso di insegnamenti sdoppiati all'interno di un medesimo Corso di studio è compito del Comitato per la Didattica verificare che i programmi didattici e le prove d'esame siano equiparabili ai fini didattici e non creino disparità nell'impegno di studio e nel conseguimento degli obiettivi formativi da parte degli studenti interessati.

Art. 14 - Esami e verifiche del profitto

1. A seconda della tipologia e della durata degli insegnamenti impartiti, i Regolamenti didattici stabiliscono il tipo di prove di verifica che determinano per gli studenti il superamento dell'esame e l'acquisizione dei crediti. Tali prove potranno consistere in esami (orali o scritti), la cui votazione viene espressa in trentesimi, o nel superamento di altre prove di verifica (prove orali o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, ecc.) individuati nei Regolamenti di Corso di studio che si risolveranno in un riconoscimento di idoneità riportato nel libretto personale dello studente.

2. La composizione delle commissioni degli esami di profitto (orali o scritti), di quelle per le verifiche (prove orali o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, seminari, ecc.), di quelle per le prove in itinere (nel caso che non si dia luogo alla prova d'esame finale), sono stabilite dai regolamenti di Facoltà salvo i seguenti limiti:

a)- la commissione deve essere presieduta dal titolare dell'insegnamento o in caso di suo impedimento da altro docente designato dal Preside o dall'organo previsto dal regolamento; per i corsi integrati la commissione è composta da tutti i titolari degli insegnamenti costituenti il corso ed è presieduta dal docente designato dal Preside o dall'organo previsto dal regolamento.

b)- il titolare o i titolari dell'insegnamento è responsabile dell'accertamento della preparazione del candidato.

3. Le certificazioni relative ad attività senza prova di verifica (ad esempio stage e tirocinii) sono affidate ad un tutor nominato dal Comitato per la Didattica.
4. Gli esami di profitto finali in forma orale sono pubblici. L'acquisizione dei crediti avviene al termine dell'esame, contestualmente alla registrazione del voto sul verbale.
- 4-bis. Per gli esami di profitto che prevedono la sola prova scritta i crediti si considerano acquisiti alla data del sostenimento della prova negli appelli ufficiali.
- 4-ter. Per gli esami di profitto dei corsi integrati, la verifica finale ai fini dell'acquisizione dei crediti è unica.
5. Ciascun insegnamento dovrà prevedere, salvo i casi in cui il Consiglio di Facoltà ritenga che esse non siano necessarie [2] prove di verifica in itinere. Esse si svolgeranno secondo le modalità stabilite dai Regolamenti dei corsi di studio.
6. Gli esiti delle prove in itinere potranno costituire l'unico elemento di valutazione finale per la commissione giudicatrice.
7. I regolamenti di corso di studio possono prevedere che la valutazione finale riguardi congiuntamente più insegnamenti.
8. I Regolamenti dei corsi di studio prevedono disposizioni particolari per gli esami degli studenti già iscritti che optino per i nuovi Regolamenti.
9. In relazione all'organizzazione didattica, il regolamento del Corso di studio stabilisce il numero di sessioni d'esame da effettuare nel corso di un anno, rispettando in ogni caso il principio della non sovrapposizione di lezioni ed esami.
10. Per ciascun insegnamento dovranno essere assicurate non meno di tre e non più di quattro sessioni di esame. E' obbligatoria una sessione di esame alla fine del periodo didattico in cui l'insegnamento viene impartito ed una nel periodo di silenzio didattico di settembre.
11. Ciascuna sessione prevederà almeno due appelli a distanza di quindici giorni. Il Comitato per la Didattica coordina le date degli appelli, verificando che nella sessione obbligatoria di fine periodo didattico le date degli appelli degli insegnamenti relativi non si sovrappongano.
12. Per gli studenti lavoratori e fuori corso le sessioni di fine periodo didattico dovranno prevedere almeno tre appelli, ove necessario anche a distanza inferiore ai quindici giorni.
13. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata e devono essere portati a compimento senza soluzione di continuità. Eventuali deroghe per gravi ed eccezionali motivi dovranno essere autorizzate dal Presidente del Comitato per la didattica, il quale dovrà provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data d'inizio di un appello potrà essere anticipata.
14. Lo studente può decidere di non concludere l'esame; in tal caso nella registrazione dell'esame, comunque obbligatoria, viene usata la dizione "non concluso: NC". Gli esami non conclusi non vengono riportati nel curriculum di studi complessivo, utilizzato per la valutazione finale, e non hanno conseguenze di tipo amministrativo.

15. I registri degli esami debbono essere riconsegnati alle Segreterie studenti, a cura del Presidente della Commissione, entro 24 ore dalla conclusione di ciascun appello.

16. In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa potrà sostenere senza alcuna limitazione tutti gli esami nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza previste dall'Ordinamento degli Studi.

17. Nella stessa sessione lo studente può reiterare la prova di esame, purché a distanza superiore a quindici giorni.

Art. 15 - Conferimento dei titoli

1. I regolamenti delle strutture didattiche stabiliscono la composizione delle commissioni degli esami di laurea, le modalità di esame, ivi compresa la possibilità di elaborare e discutere una tesi in lingua straniera, redatta in forma sintetica anche in lingua italiana, e le forme della relativa certificazione.^[2] La nomina delle commissioni degli esami di laurea compete al Preside.

2. La votazione finale è in ogni caso espressa in centodecimi qualunque sia il numero dei commissari. Il numero di questi non può comunque essere inferiore a cinque: possono far parte della Commissione cultori della materia, purché in numero non superiore al venti per cento dei componenti, designati dai Consigli delle Strutture didattiche sulla base di criteri prestabiliti che assicurino il possesso di sufficienti requisiti scientifico-professionali.

3. Gli esami di laurea sono pubblici.

Art. 15-bis - Supplemento al diploma del titolo di studio

1. L'Università di Siena rilascia, automaticamente e senza ulteriori spese per lo studente, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio conseguito presso l'Ateneo, un certificato contenente le principali informazioni circa il curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo. Tale certificato è redatto in lingua italiana e in lingua inglese ed è conforme al modello sviluppato in ambito internazionale e recepito dalla normativa italiana.

2. Il supplemento al diploma verrà rilasciato a quanti hanno conseguito il titolo a partire dall'anno accademico 2004-2005. Il Direttore Amministrativo sovrintende e coordina le procedure necessarie per il rilascio del supplemento al diploma secondo il modello approvato dal Senato Accademico, in conformità alla normativa italiana.

Art. 16 - Doveri didattici dei docenti

1. Le Facoltà, in accordo con l'abolizione della titolarità disciplinare sancita dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, assegnano i compiti didattici, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato, distribuendoli tra i diversi Corsi di studio ed i diversi moduli, in base alle necessità e nel rispetto delle competenze scientifico-disciplinari. Nel far ciò la Facoltà si basa sulle proposte avanzate dai Comitati per la didattica, tenendo conto di fattori quali l'equa distribuzione del carico didattico, l'organizzazione in moduli ed il numero degli studenti.

2. Nell'assegnazione dei compiti didattici differenziati da parte della Facoltà, l'attività svolta nei Corsi di studio di specializzazione e dottorato non potrà essere superiore al 40%. Il Senato può concedere eccezioni su proposta motivata e adeguatamente documentata della Facoltà.

3. Per ogni docente l'Ateneo prevede l'obbligatorietà di un numero minimo di sessanta ore di attività didattica frontale (salvo adeguamento alla legge sullo stato giuridico) anche articolate in diversi moduli di insegnamento di varie tipologie e durata.

3-bis. Ogni docente è tenuto a trasmettere, entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio di Facoltà, il programma di ogni insegnamento che gli è stato attribuito per affidamento, supplenza o contratto. Tale programma dovrà essere redatto in italiano e in inglese e dovrà contenere obbligatoriamente tutti gli elementi necessari per la descrizione delle attività formative ai fini della redazione del supplemento al diploma di cui all'Art. 15-bis.

4. Ogni docente dovrà assicurare una quantità settimanale minima di attività didattica e tutorale, autonomamente fissata dai Regolamenti di Facoltà, nel corso dell'intero anno accademico. Il ricevimento degli studenti dovrà in ogni caso essere assicurato in modo continuativo nel corso dell'intero anno accademico, secondo calendari preventivamente resi pubblici dalle Segreterie delle Strutture didattiche.

5. Ciascun docente è tenuto a svolgere personalmente le lezioni dei corsi a lui affidati. L'eventuale assenza deve essere giustificata da gravi ed eccezionali motivi e deve essere comunicata al Presidente del Comitato per la didattica ed agli studenti. Un docente può essere sostituito solo da un altro docente. In casi di assenze prolungate il Preside, sentito il Consiglio di Facoltà, dovrà provvedere nei termini previsti dal Regolamento didattico di Facoltà, alla sostituzione del titolare, nelle forme più adeguate ad assicurare la continuità del suo corso di insegnamento e lo svolgimento degli esami.

6. Ciascun docente provvede alla compilazione del registro delle lezioni, annotando l'attività svolta. Nel registro saranno anche indicate le attività tenute in sostituzione del titolare da altri docenti, i quali dovranno apporre la propria firma. Il Docente provvede altresì alla distribuzione dei Questionari di Valutazione della Didattica da parte degli studenti, annotandone la data nel registro delle lezioni. Il registro dovrà essere consegnato al Presidente del Comitato per la didattica entro quindici giorni dalla fine di ciascun periodo didattico.

7. Entro il 15 Ottobre di ogni anno, il docente è tenuto a riconsegnare alla amministrazione il foglio riepilogativo di tutte le attività didattiche relative all'anno accademico precedente, fornito annualmente con l'agenda della didattica. La mancata riconsegna dei registri e degli stampati potrà dare luogo alle sanzioni previste ed applicate dal Senato accademico.

8. Ciascun docente ha l'obbligo di assegnare un certo numero di tesi, per i Corsi di studio che lo prevedano, sulla base di criteri e procedure fissati dai Regolamenti didattici di Facoltà.

9. I docenti che intendono prestare a tempo parziale attività didattica, all'interno o all'esterno dell'Ateneo, al di fuori dei compiti loro assegnati dai regolamenti didattici dei Corsi di studio cui afferiscono, devono chiederne preventivamente il nulla-osta al Consiglio di Facoltà. L'attività prestata all'interno dell'Ateneo si configura come incarico interno.

10. Gli obblighi di cui ai precedenti articoli si applicano anche ai professori a contratto titolari di corsi di insegnamento.

Art. 17 - Requisiti di ammissione ai Corsi di studio, preparazione iniziale degli studenti ed attività didattiche integrative.

1. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio definiscono i prerequisiti per l'accesso al Corso medesimo (la cui mancanza configura un debito formativo per lo studente).
2. L'Ateneo organizza, all'inizio dei corsi, un test conoscitivo per la verifica dei prerequisiti e della preparazione iniziale degli immatricolati, fatta eccezione per i corsi di studio a numero programmato.
3. Utilizzando i risultati del test di cui al precedente comma, il Comitato per la didattica di ciascun Corso di studio, ove necessario, indica agli studenti specifici obblighi formativi aggiuntivi (da assolvere comunque entro il primo anno del corso di studi). Per l'assolvimento di tali obblighi vengono offerte apposite attività didattiche e di tutorato, indicando le modalità di eventuali prove di verifica degli obblighi, prima dell'inizio dei corsi regolari del primo anno da assolvere, di norma, entro il primo semestre.
4. Lo studente in possesso della Laurea o di altro titolo di studio riconosciuto idoneo che intenda iscriversi ad un Corso di Laurea specialistica non può avere un debito formativo, accertato al 31 ottobre, superiore a 35 CFU.
5. Lo studente che non abbia ancora conseguito il titolo di cui a comma 4 può iscriversi con riserva al Corso di Laurea specialistica prescelto, fermi restando il numero di crediti e la data di accertamento di cui al comma 4; la conferma dell'iscrizione rimane fissata al momento del conseguimento del titolo stesso e, comunque, entro e non oltre il 30 aprile dello stesso anno accademico. L'assolvimento del debito formativo accertato è requisito indispensabile perchè lo studente venga ammesso a sostenere le verifiche relative al curriculum della Laurea specialistica. [\[1\]](#)
6. I Regolamenti didattici dei Corsi di Laurea specialistica possono prevedere ulteriori requisiti curriculari, di natura qualitativa o relativi alla verifica della preparazione individuale; negli stessi regolamenti sono specificati i casi nei quali la carriera universitaria del laureato fornisce elementi sufficienti per considerare adeguata la preparazione iniziale, indicando per gli altri casi le modalità di verifica.

Art. 18 - Orientamento e tutorato

1. L'Ateneo organizza, anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore e con enti pubblici e privati, attività di orientamento rivolte: agli studenti di scuola secondaria superiore per una scelta guidata degli studi, agli studenti universitari in Corso di studi per informarli sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti, ed infine a coloro che hanno già conseguito titoli di studio universitari per favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.
2. Le attività di orientamento e tutorato previste dalle leggi e dai regolamenti sono coordinate dall'apposito servizio di Ateneo.

Art. 19 - Osservatorio di Ateneo sulla didattica

1. E' istituito presso l'Ateneo un osservatorio permanente delle attività didattiche, di orientamento e tutorato.
2. L'osservatorio è coordinato dal Rettore o da un suo delegato e ne fa parte una rappresentanza di docenti designati dalle Facoltà e un uguale numero di studenti, designati dal Consiglio Studentesco.

3. Il Senato Accademico determina il numero dei componenti e la durata in carica.
4. L'osservatorio effettua verifiche e valutazioni sulla qualità della didattica, anche mediante appositi strumenti di rilevazione, concordati con il Nucleo di valutazione; collabora con il Nucleo di valutazione per la raccolta e l'analisi dei dati sulla didattica.
5. L'osservatorio, su richiesta del Senato accademico, individua iniziative specifiche, o comuni ai Corsi di studio, volte a migliorare la qualità della didattica.

Art. 20 - Calendario didattico

1. Il calendario didattico viene approvato da ciascuna Facoltà conformemente alle regole stabilite dal Senato Accademico.
2. I Regolamenti di Facoltà e dei Corsi di studio stabiliscono l'articolazione dell'anno accademico in periodi didattici non superiori al semestre e non inferiori al quadrimestre.
3. Ai soli fini dell'organizzazione dei Corsi di studio, l'anno accademico ha inizio il 1° di Ottobre e termina il 30 Settembre dell'anno successivo.

Art. 21 - Frequenza dei corsi, studenti a tempo parziale, studenti fuori corso e ripetenti, sospensione degli studi

1. La frequenza è obbligatoria laddove esplicitamente prescritta dai Regolamenti dei Corsi di studio; le modalità di verifica della frequenza vengono comunicate dal docente al Comitato per la didattica, che ne valuta l'efficacia.
2. Lo studente a tempo parziale partecipa alle attività didattiche e consegue i crediti relativi alle attività formative previste in ciascun anno accademico, in due anni accademici, fermi restando gli eventuali obblighi di frequenza. Egli sceglie la sua posizione all'inizio dell'anno accademico e la scelta resta ferma per due anni accademici, nel secondo dei quali risulta iscritto come ripetente. Sulla base del rendimento, in termini di crediti conseguiti, lo studente può esercitare tale opzione anche successivamente ma, comunque, entro il 15 settembre dello stesso anno accademico; al fine di agevolare la scelta dello studente, il Comitato per la Didattica predispone forme specifiche di tutorato.
3. Lo studente si considera fuori corso quando non abbia superato gli esami e le altre prove di verifica relative all'intero curriculum e non abbia acquisito entro la durata prevista del Corso il numero di crediti necessari al conseguimento del titolo.
4. Le strutture didattiche competenti favoriscono la realizzazione di attività formative secondo modalità organizzative appositamente rivolte agli studenti a tempo parziale, agli studenti lavoratori e/o agli studenti fuori corso. Tali modalità sono previste dai Regolamenti di Facoltà e possono consistere in: corsi di insegnamento secondo orari compatibili con la condizione degli studenti (e degli studenti lavoratori in particolare); corsi di recupero concentrati in particolari periodi dell'anno, del mese o della settimana; sussidi per l'autoapprendimento. Per la gestione di tali attività le strutture centrali di Ateneo forniscono gli opportuni supporti.
5. Lo studente fuori corso che non abbia conseguito tutte le attestazioni di frequenza non ha diritto alle facilitazioni in materia di esami previste dall'Art.14, comma12; ciò si applica anche agli studenti iscritti a Corsi di studio che non prevedono la frequenza obbligatoria.

6. Lo studente si considera ripetente nel caso di cui al comma 2 del presente articolo e nei casi in cui non abbia ottenuto i crediti previsti, ai sensi dell'Art.11, comma 4. I Regolamenti didattici dei Corsi di Laurea Specialistica a normativa UE stabiliscono gli obblighi di frequenza per gli studenti ripetenti di cui all'art. 11, comma 4.

7. Lo studente ha facoltà di sospendere gli studi per l'intero anno accademico nel caso di servizio militare, servizio civile, maternità, ricovero ospedaliero superiore a tre mesi continuativi. Lo studente che chiede tale sospensione si iscrive al medesimo anno di corso al quale era iscritto prima della sospensione, non paga le tasse per il periodo di sospensione degli studi e non può sostenere alcun tipo di prova di esame.

8. Salvo il caso di iscrizione con riserva contemplato all' art. 17, comma 5, lo studente non può essere iscritto contemporaneamente a due corsi dello stesso livello, ovvero a un corso di laurea o di diploma e ad un corso di laurea specialistica. Se la contemporaneità viene rilevata, lo studente decade dal corso al quale si è iscritto successivamente alla prima iscrizione. E' comunque garantito il diritto dello studente di chiedere l'interruzione della carriera relativa alla prima iscrizione per l'intera durata del secondo corso di studio scelto.

Art. 22 - Tutela dei diritti degli studenti

1. E' istituito il difensore civico degli studenti dell'Università di Siena, che sarà disciplinato da apposito regolamento conforme ai principi di cui ai commi successivi, deliberato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio Studentesco.

2. Il difensore è indipendente e inamovibile per la durata dell'incarico.

3. Gli studenti possono ricorrere al difensore per segnalare disfunzioni e irregolarità.

Art. 23 - Norme transitorie

1. L'Ateneo assicura la conclusione dei Corsi di Studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli Ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento didattico.

2. I Regolamenti didattici di Facoltà assicurano e disciplinano articolatamente la possibilità per gli studenti di cui al comma precedente di optare per l'iscrizione ai Corsi di Studio di nuova istituzione disciplinati dalle norme del presente Regolamento didattico che vengono considerati direttamente sostitutivi dei Corsi di Laurea preesistenti cui sono iscritti. Ai fini di tale opzione le Facoltà, su proposta dei Comitati per la didattica, riformulano in termini di crediti gli Ordinamenti didattici previgenti e le carriere degli studenti già iscritti.

3. Gli studi compiuti per conseguire i Diplomi universitari in base ai previgenti Ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti per il conseguimento delle Lauree previste dal presente Regolamento. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i Diplomi delle Scuole dirette a Fini Speciali, istituite presso l'Ateneo o presso altre Università italiane, qualunque ne sia la durata.

4. Le Scuole di Specializzazione istituite in base alle normative previgenti presso le quali (ai sensi del Regolamento Generale sull'Autonomia, art. 13, comma 6) non possono essere attivati i Corsi di Specializzazione previsti dal presente Regolamento didattico sono disattivate entro l'anno accademico 2002-2003.

5. I Corsi di Dottorato di Ricerca istituiti in base alle normative previgenti continueranno il loro normale svolgimento fino ad esaurimento del percorso curriculare previsto dai Regolamenti vigenti.

6. Per un periodo di cinque anni accademici dall'anno accademico 2001/02 il rispetto della non sovrapposizione di esami e lezioni non si applica agli studenti fuori corso o ripetenti che abbiano assolto agli obblighi di frequenza; per tali studenti le prove di esame possono essere svolte anche fuori delle sessioni ordinarie, secondo i regolamenti di Facoltà.

Art. 24 - Rinvio ad altre norme

1. Per tutto quanto non dispone il presente regolamento si applicano l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni, il decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, lo Statuto e i regolamenti dell'Ateneo, compreso il Regolamento didattico di Ateneo previgente, in quanto compatibile.

2. Il presente regolamento sostituisce tutte le disposizioni precedenti in materia. Sono comunque fatte salve le situazioni giuridiche e le carriere studentesche iniziate ed acquisite in base al precedente Regolamento Didattico di Ateneo, in quanto compatibili.

Art. 25 - Disposizione finale

1. Il parere di cui all'art. 12, comma 3, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, è espresso dai Comitati per la didattica, in quanto organi paritetici di docenti e studenti, nella composizione che risulterà alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Solo per l'Anno accademico 2003/04 la data di riferimento per l'accertamento del debito formativo di cui al precedente art. 17, comma 4, è differita al 31 dicembre.

[1] Tale disposizione è da intendersi come riferita unicamente allo studente iscritto con riserva per non avere ancora conseguito il titolo idoneo all'iscrizione alla Laurea Specialistica, per la quota di crediti necessari per il conseguimento del titolo. (*Senato Accademico 15.11.2004*)

[2] In vigore dall'anno accademico 2006/2007